

COMUNE DI FINALE LIGURE

(Provincia di Savona)

RUOLO N.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FINALE LIGURE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.I.B. (ANTI INCENDIO BOSCHIVO) DI FINALE LIGURE CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE A TUTTO IL 31/12/2020.

L'anno duemilaventi, addì del mese di maggio in Finale Ligure, e nel Palazzo Comunale sito in Via Pertica n. 29;

TRA

il Dr. Eugenio MINUTO, domiciliato per la carica in Finale Ligure – Via Pertica n. 29 – Dirigente del Settore Sicurezza Urbana e Risorse Umane del Comune di Finale Ligure – C.F. 00318330099 – nel cui esclusivo interesse agisce e stipula in forza della facoltà demandatagli dal vigente “Regolamento dei contratti” e dall'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, parte che in seguito sarà chiamata “Comune”, da una parte

E

l'Organizzazione di volontariato "Anti Incendio Boschivo (A.I.B.)" che in seguito sarà chiamata Organizzazione, P.I. 91003850095, con sede legale in Finale Ligure, Piazza Milite Ignoto, n. 10, rappresentata dal sig. Giuliano PERISSUTI, il quale interviene nella sua qualità di Presidente dell'Organizzazione stessa,

PREMESSO:

- che la Legge n. 225/1992 – Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile – all'art. 15/II stabilisce che la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le modalità opportune, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
- che, in tale contesto, i comuni sono indicati fra i soggetti componenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile al quale concorrono, fra gli altri, gli enti pubblici, i cittadini e i gruppi associati di volontariato civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione, anche privata;
- che la regione Liguria con DD.GG.RR. n. 1402/2002 e 233/2010 ha approvato e aggiornato il Piano regionale AIB, garantendo il coordinamento ed il sostegno finanziario del sistema regionale AIB teso a dare compiuta attuazione alle previsioni della L.R. n. 353/2000 in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- che i Comuni concorrono all'organizzazione generale dell'attività di prevenzione e spegnimento degli incendi mediante la costituzione e la gestione di gruppi comunali o intercomunali di protezione civile e antincendio boschivo, ovvero tramite il convenzionamento con organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato di PC-AIB – di cui alla L.R. n. 42/2012 e Regolamento n. 4/2013 – al cui interno siano presenti Squadre AIB;
- che il Comune che intenda convenzionarsi con un'associazione di volontariato, quale alternativa alla costituzione di un proprio gruppo AIB, è tenuto a verificare che l'associazione disponga di una sede operativa nell'ambito del Comune stesso e che sia istituita ed organizzata secondo le modalità previste dal Piano regionale AIB;

- che il Comune è inoltre tenuto a verificare che l'associazione di volontariato sia in grado di assicurare l'operatività di almeno una squadra AIB dedicata alla tutela antincendio prevista in convenzione, a tal fine il legale rappresentante è tenuto a fornire annualmente al Sindaco l'estratto dei dati relativi all'associazione, conservato presso il data base del volontariato PC-AIB della Regione, alla stregua dei quali poter verificare eventuali ulteriori convenzioni in essere, nonché la consistenza delle Squadre AIB operative cui l'associazione è effettivamente in grado di rendere disponibili;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____ è stata approvata la bozza di Convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di Finale Ligure e l'Associazione a tutto il 31/12/2020;

Quanto sopra premesso, fra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue, dando atto che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Questo atto disciplina i rapporti fra il Comune e l'Associazione per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi.

In particolare vengono affidati all'Associazione i compiti di presidio (ricognizione e sorveglianza) del territorio comunale, compresa la funzione di organizzare i turni di avvistamento, di allarme e di lotta attiva.

L'Associazione si impegna:

- nel caso di previsioni climatiche tipicamente idonee all'innescare di incendi, ad organizzare presidi di vedetta da concordarsi con le Autorità preposte ad intervenire sugli incendi di bosco,
- a segnalare tempestivamente alle medesime Autorità ogni evenienza di natura dolosa, ovvero accidentale, che riguardi persone e beni presenti nell'ambito del territorio presidiato,
- a verificare gli idranti posti in prossimità delle zone boscate e la piena fruibilità delle piste tagliafuoco,
- a segnalare tempestivamente al Comune eventuali aree a particolare rischio di incendio, anche quando imputabile a rilevate fonti di inquinamento e/o discariche abusive e, più in generale, qualsiasi aspetto che riguardi la tutela ambientale.

Ancorché non direttamente correlate alle attività oggetto della presente convenzione, con la sottoscrizione l'Associazione sarà tenuta:

- a fornire il proprio supporto in occasione di particolari situazioni che richiedano la mobilitazione del sistema comunale di protezione civile,
- a garantire la manutenzione ordinaria delle attrezzature deputate a monitorare i parametri ambientali per finalità di protezione civile (es. pluviometri, idrometri, pannelli informativi, etc.),
- a fornire supporto in occasione del recupero di persone infortunate, ovvero nella ricerca di persone allontanate o disperse,
- a fornire supporto logistico, su richiesta dell'Amministrazione, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi.

ART. 2 – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

L'Associazione assicura, per l'espletamento delle prestazioni oggetto di questa convenzione, la disponibilità di organico, mezzi e attrezzature risultanti dai dati riferibili alla propria sezione di Finale Ligure, soggetti a costante aggiornamento.

Sono a carico dell'Associazione le assicurazioni obbligatorie, il rispetto della normativa in materia di sicurezza con riferimento alle attività svolte, i materiali di consumo, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la formazione dei soci, nonché tutte quelle funzioni accessorie che non sia possibile enucleare a priori, ma che comunque risultino oggettivamente riferibili all'esercizio delle attività convenzionate.

ART. 3 – RESPONSABILITA'

L'Associazione solleva il Comune da qualsiasi responsabilità connessa all'esercizio delle attività convenzionate, garantendo con la sottoscrizione che i volontari della sezione di Finale Ligure impiegati nelle attività operative riconducibili alla presente convenzione:

- sono maggiorenni e/o di età idonea allo svolgimento delle attività convenzionate ai sensi di legge;
- risultano fisicamente idonei allo svolgimento delle attività convenzionate;
- hanno partecipato a specifici corsi di addestramento e aggiornamento sulle tecniche di antincendio boschivo;
- sono dotati dei prescritti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), nonché di mezzi e attrezzature conformi alle normative di settore vigenti;
- sono coperti da polizza assicurativa a tutela dei rischi connessi all'esercizio delle attività convenzionate.

ART. 4 – RAPPORTI CON IL COMUNE

Le attività convenzionate saranno rese dall'Associazione attraverso la costante presenza di un coordinatore, che opererà in stretto contatto con il Comune e che avrà il compito di garantire il perseguimento degli obiettivi tragsuardati.

L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 dovrà svolgersi in armonia con le iniziative decise dalle Autorità comunali preposte in materia di protezione civile, a tal fine il Coordinatore concorderà con il Sindaco e/o con il Dirigente del Settore Sicurezza Urbana le azioni da intraprendere e avrà il compito di fornire alle squadre di intervento le direttive conformi alle decisioni assunte dagli organi del Comune.

Il Comune ha facoltà di chiedere informazione e/o documentazione afferenti le attività convenzionate, nonché la prerogativa di eseguire – con proprio personale – verifiche attinenti alla effettiva capacità operativa dichiarata dalla Associazione.

L'Associazione affidataria ha l'obbligo di informare il Comune in ordine a qualsiasi evenienza, prevista o sopravvenuta, idonea a limitare anche temporaneamente le attività affidate, anche per consentire all'Amministrazione di adottare soluzioni alternative.

ART. 5 – CONTRIBUTO COMUNALE

Per il periodo di validità della presente convenzione, il Comune corrisponderà all'Associazione, per le attività formalizzate al precedente art. 1, un contributo economico di euro 42.000,00 (quarantaduemila/00), ad integrazione della Convenzione Regionale, finalizzato al mantenimento di un'organizzazione AIB in grado di garantire il supporto operativo indicato nel Piano Regionale AIB e per le seguenti attività integrative: pattugliamento/avvistamento, reperibilità h24, incontri con la cittadinanza e con le scuole in tema di Prevenzione Incendi, altri servizi concordati con l'Amministrazione Comunale.

L'Associazione potrà utilizzare il contributo ricevuto per l'acquisto, la gestione, la manutenzione di mezzi/attrezzature da impiegare nelle attività convenzionate, per il mantenimento e il miglioramento dell'organizzazione antincendio, in quota parte per concorrere alle spese di mantenimento della struttura associativa, per garantire la formazione e la sicurezza dei volontari, per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale, per le coperture assicurative dei soci volontari, per il rimborso ai volontari delle spese sostenute a patto che siano direttamente riconducibili all'esercizio di attività convenzionate, etc.

L'Associazione con la sottoscrizione del presente atto garantisce che le somme riconosciute non saranno riversate, a nessun titolo, ai propri soci.

Il contributo sarà erogato dal Comune come segue:

- per il 50% all'atto della sottoscrizione della presente convenzione;
- per il 50% entro trenta giorni dalla rendicontazione annuale di cui al successivo art. 6.

ART. 6 – RENDICONTAZIONE

Entro il mese di gennaio successivo all'esercizio di riferimento, l'Associazione dovrà presentare al Comune una relazione tecnica sull'attività svolta ed una rendicontazione economica sull'impiego del contributo comunale per le voci formalizzate al precedente art. 5, ed eventuali altre purchè chiaramente riconducibili all'esercizio delle attività convenzionate.

I documenti contabili comprovanti le spese dichiarate dovranno essere conservati per almeno cinque anni presso la sede dell'Associazione, e resi disponibili dietro semplice richiesta del Comune.

ART. 7 – DURATA

La presente convenzione ha validità sino a tutto il 31 dicembre 2020. Tale termine di validità potrà essere esteso previo accordo in forma scritta fra le parti.

ART. 8 – RISOLUZIONE ANTICIPATA. RECESSO.

L'Associazione potrà chiedere, specificandone le ragioni, la risoluzione anticipata del vincolo contrattuale con preavviso di almeno trenta giorni, comunicazione che dovrà essere notificata al Comune via pec, ovvero per raccomandata a.r.

Costituiscono giusta causa di risoluzione per il Comune:

- mancato rispetto delle prescrizioni di legge, ovvero dei termini della presente convenzione, posti a tutela dei soci volontari (assicurazione obbligatoria, accertamenti medici obbligatori, fornitura DPI, etc,)
- palese inidoneità ad adempiere ai compiti assegnati
- ripetuti episodi di disorganizzazione e/o disguidi operativi.

Al verificarsi di casi ascrivibili ad alcuna delle situazioni formalizzate al comma precedente, il Comune attiva in contraddittorio segnalando la fattispecie in forma scritta all'Associazione, la quale è tenuta a fornire circostanziato riscontro nel termine di dieci giorni.

In caso di recesso il Comune procederà al calcolo della parte di contributo da recuperare in forma direttamente proporzionale al periodo rimanente rispetto al contributo annuale.

Dell'avvenuto recesso sarà data informazione alla Regione Liguria.

ART. 9 – REGISTRAZIONE. SPESE. FORO COMPETENTE.

Le parti convergono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso, in tal caso le relative spese saranno a carico di chi chiede la registrazione.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Legge n. 266/1991 "Legge Quadro sul Volontariato".

Qualsiasi controversia afferente i termini di questa convenzione, che non possa essere risolta in via bonaria, è demandata al Foro di Savona, espressamente esclusa qualsiasi forma di arbitrato.